



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 43/13

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Calabria ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025"

relatore: F. PIETROPAOLO (Deliberazione di Giunta n. 32 del 12/2/2026);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/2/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/2/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art. 1 commi da 638 a 643, allegato VII) pag. 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1 commi da 897-898- 899) pag. 7

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Normativa regionale

Legge regionale 21/11/2025, n. 44 - Calabria pag. 9

Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024.

Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 pag. 16

Legge di stabilità regionale 2026.

Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 pag. 18

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028.

Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art. 1 commi da 638 a 643, allegato VII)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.****Art. 1 - Comma 638.**

In vigore dal 1 gennaio 2026

638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'[articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), di cui agli [articoli 2 e 3, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e successivi rifinanziamenti, di cui all'[articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), e di cui all'[articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Art. 1 - Comma 639.

In vigore dal 1 gennaio 2026

639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'[articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), di cui all'[articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

Art. 1 - Comma 640.

In vigore dal 1 gennaio 2026

640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Art. 1 - Comma 641.

In vigore dal 1 gennaio 2026

641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

Art. 1 - Comma 642.

In vigore dal 1 gennaio 2026

642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'[articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

- 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;
- 2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;
- 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;
- e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;
- f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

Art. 1 - Comma 643.

In vigore dal 1 gennaio 2026

643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

Allegato VII**Anno Versamenti delle Regioni al bilancio dello Stato**

2026	1.092.279.191,32
2027	1.502.120.528,27
2028	1.502.120.528,26
2029	1.502.120.528,24
2030	1.502.120.528,30
2031	1.502.120.528,25
2032	1.502.120.528,21
2033	1.502.120.528,28
2034	1.502.120.528,20
2035	1.501.647.500,55
2036	1.501.647.500,52
2037	1.501.647.500,50
2038	1.501.647.500,51
2039	1.496.982.477,47
2040	1.496.982.477,43
2041	1.496.982.477,50
2042	1.476.365.973,74
2043	1.476.365.973,74
2044	1.446.988.789,19
2045	797.680.232,34
2046	536.665.301,90
2047	527.608.574,71
2048	383.202.388,94
2049	383.202.389,03
2050	378.983.264,60
2051	378.983.264,57
Totale	31.392.827.004,56

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1 commi da 897-898- 899)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.****Art. 1 - Comma 897**

In vigore dal 29 marzo 2022

897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'[articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), per le regioni e di cui all'[articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. [\[526\]](#) [\[525\]](#)

Note:

[\[525\]](#)In deroga ai limiti previsti dal presente comma vedi l'[art. 52, comma 1-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#), l'[art. 15, comma 3, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), e, successivamente, l'[art. 7, comma 6, D.L. 30 giugno 2025, n. 96](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2025, n. 119](#).

[\[526\]](#)Comma così modificato dall'[art. 13, comma 6-bis, lett. a\), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#).

Art. 1 - Comma 898

In vigore dal 29 marzo 2022

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo

anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. [\[528\]](#) [\[527\]](#)

Note:

[\[527\]](#)In deroga ai limiti previsti dal presente comma vedi l'[art. 52, comma 1-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#), l'[art. 15, comma 3, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), e, successivamente, l'[art. 7, comma 6, D.L. 30 giugno 2025, n. 96](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2025, n. 119](#).

[\[528\]](#)Comma così modificato dall'[art. 13, comma 6-bis, lett. b\), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#).

Art. 1 - Comma 898-bis

In vigore dal 1 gennaio 2026

898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'[articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'[articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#), sono aggiornati gli allegati al medesimo [decreto legislativo n. 118 del 2011](#), concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma.[\[529\]](#)

Note:

[\[529\]](#)Comma inserito dall'[art. 1, comma 664, L. 30 dicembre 2025, n. 199](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 899

In vigore dal 1 gennaio 2019

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.[\[530\]](#)

Note:

[\[530\]](#)Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 2, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 febbraio 2024, n. 18](#).



Legge regionale 21/11/2025, n. 44 - Calabria

Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024.
Pubblicata nel B.U. Calabria 21 novembre 2025, n. 231.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

Art. 1 Approvazione del Rendiconto della gestione.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. Il Rendiconto della gestione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2024, composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale e corredato degli allegati previsti dalla vigente normativa, è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2 Entrate di competenza.

In vigore dal 22 novembre 2025

1 . Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2024 per la competenza propria dell'esercizio stesso è stabilito, per come risulta dal Conto del bilancio, in 7.775.026.950,39 euro di cui:

- riscosse e versate	euro 5.633.924.663,47
- rimaste da riscuotere e versare	euro 2.141.102.286,92.

Art. 3 Spese di competenza.

In vigore dal 22 novembre 2025

1 . Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024 per la competenza propria dell'esercizio stesso è stabilito, per come risulta dal Conto di bilancio, in 7.760.311.585,00 euro di cui:

- pagate	euro 5.831.437.584,70
- rimaste da pagare	euro 1.928.874.000,30.

Art. 4 Riepilogo entrate e spese di competenza.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2024 risulta così definito:

ENTRATE	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	euro 4.791.807.748,79
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	euro 849.421.209,55
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	euro 73.819.407,04
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	euro 970.467.368,90
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	euro 375.867.967,25
TITOLO 6 - Accensione prestiti	euro 20.076.112,10
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	euro 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	euro 693.567.136,76
TOTALE	euro 7.775.026.950,39
SPESE	euro 5.355.245.005,00
TITOLO 1 - Spese correnti	euro 1.271.401.985,34
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	euro 376.867.967,25
TITOLO 4 - Rimborso prestiti	euro 63.229.490,65
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	euro 0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	euro 693.567.136,76
TOTALE	euro 7.760.311.585,00.

Art. 5 Residui attivi provenienti da esercizi precedenti.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. I residui attivi, provenienti da esercizi precedenti, che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 ammontavano a 5.877.485.366,15 euro, a seguito dell'attività di gestione effettuata nel corso dell'esercizio 2024, risultano determinati per come di seguito specificato:

- riscossi e versati nell'esercizio 2024	euro 1.431.621.825,55
- eliminati per minore accertamento	euro 541.837.199,68
- rimasti da riscuotere	euro 3.904.026.340,92.

Art. 6 Residui passivi provenienti da esercizi precedenti.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. I residui passivi, provenienti da esercizi precedenti, che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 ammontavano a 4.389.288.690,16 euro, a seguito dell'attività di gestione effettuata nel corso dell'esercizio 2024, risultano determinati per come di seguito specificato:

- liquidati e pagati nell'esercizio 2024	euro 1.175.007.264,98
- eliminati per economie	euro 498.403.377,18
- rimasti da pagare	euro 2.715.878.048,00.

Art. 7 Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2024.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal Conto del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (articolo 2)	euro 2.141.102.286,92
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	euro 3.904.026.340,92
RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2024	euro 6.045.128.627,84.

Art. 8 Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2024.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal Conto del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (articolo 3)	euro 1.928.874.000,30
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	euro 2.715.878.048,00
RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre 2024	euro 4.644.752.048,30.

Art. 9 Situazione di cassa.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. Il fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in 923.963.977,43 euro, per come di seguito specificato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2024	euro 864.862.338,09
RISCOSSIONI	
in conto competenza	euro 5.633.924.663,47
in conto residui	euro 1.431.621.825,55
TOTALE RISCOSSIONI	euro 7.065.546.489,02

PAGAMENTI	
in conto competenza	euro 5.831.437.584,70
in conto residui	euro 1.175.007.264,98
TOTALE PAGAMENTI	euro 7.006.444.849,68
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2024	euro 923.963.977,43.

Art. 10 Risultato di amministrazione.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2024 è pari a 2.062.610.247,60 euro, per come di seguito specificato:

Fondo cassa al 31 dicembre 2024	euro 923.963.977,43
Residui attivi	euro 6.045.128.627,84
Residui passivi	euro 4.644.752.048,30
Fondo pluriennale vincolato di spesa - parte corrente	euro 24.476.819,01
Fondo pluriennale vincolato di spesa - parte capitale	euro 237.253.490,36
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	euro 2.062.610.247,60.

2. Le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione al 31.12.2024 ammontano complessivamente a 2.009.826.879,52 euro come di seguito dettagliato:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024	euro 647.803.102,56
Accantonamento residui perenti al 31dicembre 2024	euro 93.199.955,87
Fondo anticipazioni liquidità	euro 193.713.843,95
Fondo perdite società partecipate	euro 11.255.163,04
Fondo di garanzia debiti commerciali	euro 1.059.909,68
Fondo contenzioso	euro 215.593.672,38
Altri accantonamenti	euro 162.546.644,10
Totale parte accantonata (B)	euro 1.325.172.291,58
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	euro 10.850.431,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	euro 531.587.072,83

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	euro 5.921.600,06
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	euro 9.454.343,73
Altri vincoli	euro 126.841.139,70
Totale parte vincolata (C)	euro 684.654.587,94
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	euro 0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	euro 52.783.368,08

3. La parte disponibile del risultato di amministrazione, per come anche indicato nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2024" annesso alla presente legge, al netto delle quote accantonate e vincolate su indicate, è pari, al 31.12.2024, a 52.783.368,08 euro.

Art. 11 Conto economico.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. Il risultato economico dell'esercizio 2024 è stabilito in 83.576.755,13 euro, in base alle seguenti risultanze:

Conto economico	Valore al 31 dicembre 2024
a) componenti positivi della gestione	euro 6.662.310.674,83
b) componenti negativi della gestione	euro 6.440.284.779,59
Differenza (a- b)	euro 222.025.895,24
c.1) Proventi finanziari	euro 6.877.917,25
c.2) Oneri finanziari	euro 42.770.316,49
Totale proventi e oneri finanziari (c)	euro -35.892.399,24
d.1) Rivalutazioni	euro 0,00
d.2) Svalutazioni	euro 0,00
Totale rettifiche (d)	euro 0,00
e.1) Proventi straordinari	euro 592.827.070,61
e.2) Oneri straordinari	euro 687.097.092,25
Totale proventi e oneri straordinari (e)	euro -94.270.021,64
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)	91.863.474,36
Imposte	euro 8.286.719,23
Risultato dell'esercizio	euro 83.576.755,13.

Art. 12 Stato patrimoniale.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2024 è stabilita in 10.208.827.831,82 euro, in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - attivo	Valori al 31 dicembre 2024
a) Crediti vs Stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione del fondo di dotazione	euro 0,00
b) Immobilizzazioni	euro 3.881.472.846,31
c) Attivo circolante	euro 6.326.919.460,57
d) Ratei e risconti	euro 435.524,94
Totale dell'attivo (a+b+c+d)	euro 10.208.827.831,82.

2. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2024 è stabilita in 10.208.827.831,82 euro, in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - passivo	Valori al 31 dicembre 2024
a) Patrimonio netto	euro 3.244.026.805,35
b) Fondi per rischi e oneri	euro 378.140.316,48
c) Trattamento di fine rapporto	euro 0,00
d) Debiti	euro 6.264.158.967,26
e) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	euro 322.501. 742,73
Totale passivo (a+b+c+d+e)	euro 10.208.827.831,82.

3. Il valore dei Conti d'ordine al 31 dicembre 2024 ammonta a 1.865.841.638,16 euro, in base alle seguenti risultanze:

Conti d'ordine	Valori al 31 dicembre 2024
1) Impegni su esercizi futuri	euro 1.857.406.512,44
2) beni di terzi in uso	euro 0,00
3) beni dati in uso a terzi	euro 0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	euro 0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	euro 0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	euro 0,00
7) garanzie prestate ad altre imprese	euro 8.435.125,72

Totale Conti d'ordine	euro 1.865.841.638,16.
-----------------------	------------------------

Art. 13 Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale.

In vigore dal 22 novembre 2025

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), sono approvati i contenuti di dettaglio del "Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2024", come da allegato al Rendiconto generale della Regione Calabria per l'anno 2024.

Art. 14 Entrata in vigore.

In vigore dal 22 novembre 2025

1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegati [2](#)

In vigore dal 22 novembre 2025

[2](#) NDR: Si omettono gli allegati contenenti le tabelle di bilancio.

Legge regionale 19/12/2025, n. 49 - Calabria

Legge di stabilità regionale 2026.

Pubblicata nel B.U. Calabria 19 dicembre 2025, n. 253.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Rifinanziamento leggi regionali.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2026 in 315.414.434,19 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 307.749.954,20 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 304.670.398,76 euro, per come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 2 Concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Legge di stabilità regionale 2024), è rideterminato, per l'annualità 2026, in 11.790.679,00 euro ed è allocato alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

2. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2024, n. 41 (Legge di stabilità regionale 2025) è rideterminato per l'esercizio finanziario 2026 in 34.580.200,00 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 35.251.476,45 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 35.074.136,10 euro ed è allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 3 Cofinanziamento del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027 è rideterminata per il triennio 2026-2028 rispettivamente in 5.000.000,00 euro per l'annualità 2026, in 5.921.524,31 euro per l'annualità 2027 e in 5.456.042,99 euro per l'annualità 2028.

2. Nelle more della completa iscrizione del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027, le somme di cui al comma 1 sono allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

3. La Giunta regionale, su istanza della competente Autorità di gestione regionale, è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4 Disposizioni contabili per l'attuazione dell'articolo 21, commi 3,4 e 5, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Al fine di garantire la completa attuazione delle disposizioni dettate dall' articolo 21, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31 (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative) la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni, con prelievo delle risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 5 Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. L'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) è così modificato:

- a) al comma 1-bis le parole: ", nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3" sono soppresse;
- b) al comma 2 dopo la parola: "risultato" sono aggiunte le seguenti: "conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata del personale del comparto Regioni e Autonomie locali";
- c) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 Norma finanziaria.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nello stato di previsione della entrata del bilancio 2026-2028.

2. Con la tabella C, allegata alla presente legge, è data dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 7 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato [2](#)

In vigore dal 1 gennaio 2026

[2](#) NDR: Si omettono gli allegati contenenti le tabelle di bilancio.

Legge regionale 19/12/2025, n. 50 - Calabria

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028.

Pubblicata nel B.U. Calabria 19 dicembre 2025, n. 253.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2026-2028, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 7.817.216.207,71 euro per l'anno 2026, in euro 6.657.581.193,20 euro per l'anno 2027 e in 6.284.362.063,55 euro per l'anno 2028 (Tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2026-2028 è approvato in euro 800.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 (Tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2026-2028.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2026-2028, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in 7.817.216.207,71 euro per l'anno 2026, in 6.657.581.193,20 euro per l'anno 2027 e in 6.284.362.063,55 euro per l'anno 2028 (Tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2026-2028 è approvato in 800.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.

Art. 2 Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. È approvato in 16.606.284.171,50 euro lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2026, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in 927.052.703,94 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2026, annesso alla presente legge (Tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. Sono autorizzate le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2026.
4. È approvato in 13.407.420.928,61 euro lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2026, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella B).
5. È approvato in 929.868.795,71 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2026, annesso alla presente legge (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3 Residui attivi e passivi presunti.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. È approvato in 8.448.344.623,81 euro il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2026, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in 127.052.703,94 euro il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2026, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
3. È approvato in 6.025.697.976,60 euro il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2026, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).
4. È approvato in 129.868.795,71 euro il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2026, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 4 Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Per come già autorizzato con l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026) e con l'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 35 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024-2026), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui, con oneri a carico del bilancio regionale per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei programmi ivi richiamati, sono determinate in 75.728.892,22 euro per l'annualità 2026, in 69.148.054,05 euro per l'annualità 2027 e in 52.756.003,73 euro per l'annualità 2028.
2. Nelle more della completa iscrizione in bilancio dei programmi indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, su istanza delle competenti Autorità di gestione regionali dei suddetti programmi, a effettuare le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.
3. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui al presente articolo trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della Missione 50, Programma 01 (U.50.01), per quanto riguarda la quota interessi e Programma 02 (U.50.02) per quanto riguarda la quota capitale, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028 e delle annualità successive.

Art. 5 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20, Programma 01 (U.20.01), ed è determinato in 12.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato alla presente

legge.

Art. 6 Fondo di riserva per le spese impreviste.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), è iscritto nello stato di previsione della spesa della Missione 20, Programma 01 (U.20.01) ed è determinato per l'esercizio finanziario 2026 in 400.000,00 euro.

Art. 7 Quadro generale riassuntivo.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.118/2011.

Art. 8 Classificazione dell'entrata e della spesa.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del d.lgs.118/2011. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs.118/2011. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella B).

Art. 9 Autorizzazione alle variazioni al bilancio.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del d.lgs.118/2011.

Art. 10 Allegati del bilancio.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Sono approvati gli allegati del bilancio di previsione 2026-2028, per come previsti dall'articolo 11 del d.lgs.118/2011.

Art. 11 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegati [2](#)

In vigore dal 1 gennaio 2026

[2](#) NDR: Si omettono gli allegati contenenti le tabelle di bilancio.